



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N. 5098/06

Reg.Dec.

N. 5233 Reg.Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ghionni Luciano, rappresentato e difeso
dall' avv.to Francesco Castiello, ed elettivamente domiciliato presso lo
stesso, in Roma, via G. Cerbara, n. 64;

contro

Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di
Salerno ed Avellino, in persona del Soprintendente pro tempore, non
costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione II di Salerno, n. 838/2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 6-6-2006 relatore il Consigliere Roberto
Chieppa.

Uditi l'Avv. Castiello;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da

Ghionni Luciano avverso il decreto della Soprintendenza per i BB.AA.SS. di Salerno ed Avellino del 9.12.1999, con cui è stato annullata l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Sindaco del Comune di Ascea in data 28.9.1999 per la costruzione di un fabbricato da adibire a pensione-ristorante su un terreno sito in Ascea, località Piana di Velia.

Ghionni Luciano ha impugnato tale decisione e la Soprintendenza di Salerno ed Avellino, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il motivo del ricorso di appello, relativo alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90, è fondato ed assorbente rispetto alle altre censure proposte.

Infatti, la Soprintendenza ha ommesso di inviare la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune; né risulta essere stato adottato un atto equipollente alla formale comunicazione di avvio.

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni temporalmente applicabili al caso in esame, questa Sezione ha affermato che, anche in applicazione del D.M. 13-6-94 n. 495, l'amministrazione statale è obbligata a comunicare al privato l'avvio del procedimento di annullamento di una autorizzazione paesaggistica allo scopo di consentire all'interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di accesso, previsti dalla legge n. 241/90 (cfr., Cons. Stato, VI, n. 2069/99; n. 909/2000; n. 2983/2002).

L'impugnato provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è stato adottato in data 9 dicembre 1999 e, pertanto, non

assumono rilievo le modifiche introdotte con il D.M. 19 giugno 2002 n. 165 e con il D. Lgs. n. 42/2004.

L'amministrazione era quindi tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, che ha invece omesso.

Tale omissione è in effetti dipesa dalle incertezze giurisprudenziali, che, all'epoca dell'adozione dell'atto, sussistevano in ordine all'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 7 della legge n. 241/90.

L'orientamento, all'epoca minoritario, favorevole all'applicabilità della disposizione, è poi prevalso in giurisprudenza e, di conseguenza, in adesione a tale ultimo orientamento, deve essere annullato l'impugnato provvedimento della Soprintendenza per la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

3. In conclusione, l'appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6-6-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento

dei Signori:

Mario Egidio Schinaia	Presidente
Luigi Maruotti	Consigliere
Carmine Volpe	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere Est.

Presidente

f.to Mario Egidio Schinaia

Consigliere
f.to Roberto Chieppa

Segretario
f.to Glauco Simonini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....04/09/2006.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria